



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del Reg. del 06/04/2020	OGGETTO:	Ricorso dinanzi al TAR Lecce avverso il provvedimento della Regione Puglia (determinazione dirigenziale n. 83 del 10.3.2020) di determinazione dell'ecotassa per l'anno 2020 – Conferimento incarico legale all'Avv. Luigi Quinto da Lecce
-----------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di APRILE alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	
Valentina CAPOCCIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la Giunta Comunale si è riunita in modalità in presenza nel rispetto della distanza minima interpersonale e di ogni misura di precauzione prevista dalle disposizioni normative emanate in tema di emergenza Covid-19;

Premesso.

- che il Comune di Salice Salentino procede alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti a un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di biostabilizzazione, così ricavando, dai rifiuti biostabilizzati, una frazione secca e una frazione umida;
- che la frazione secca è destinata al recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica di servizio; più precisamente, la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;
- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l'impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

Considerato.

- che con determina dirigenziale n. 276 del 27.12.2013 e con successive determinazioni n. 225 del 28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità prevista dall'art. 3, co. 40, L. 549/95;
- che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell'art. 7, co. 8 della L.R. 30.12.2011 n. 38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l'ammontare dell'Ecotassa per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani *“a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 a tonnellata”*;
- che la determinazione del tributo speciale (d'ora in poi, Ecotassa) effettuata da parte della Regione non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica con l'esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;
- che i provvedimenti regionali relativi alle annualità fino all'anno 2018 sono già stati

impugnati innanzi al TAR, che ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli “*scarti e sovralli di impianti di selezione automatica*”, con sentenza confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato;

- che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2017, ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lecce in accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Luigi Quinto, e ha dichiarato incostituzionale l’art. 7, co. 8, della L.R. n. 38/2011;

- che gli uffici regionali, con la determinazione n. 83 del 10.3.2020, hanno determinato l’ecotassa per i Comuni della provincia di Lecce in funzione del livello di raccolta differenziata, prevedendo per la quasi totalità di essi il tributo massimo di €/ton 25,82, al quale hanno persino aggiunto la penalità di € 5,164 per il mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta differenziata del 65%, così addivenendo ad una ecotassa per tonnellata di rifiuti da conferire in discarica di € 31,00. L’applicazione della riduzione premiale a €/ton 5,16 – riconosciuta dal Consiglio di Stato – è stata invece prevista dalla Regione solo in via eventuale, “*laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995*”;

- che quell’accertamento, per i Comuni della provincia di Lecce, è già stato effettuato dal Giudice Amministrativo e ha condotto al definitivo riconoscimento del diritto alla premialità;

- che la suddetta determinazione, che mette in dubbio la sussistenza dei requisiti per il conseguimento del beneficio premiale, deve essere impugnata per evitare il consolidamento dei suoi effetti, la qual cosa impedirebbe di far valere il diritto al pagamento dell’ecotassa minima di €/ton 5,16 per l’anno 2020;

Ritenuto di proseguire il contenzioso con l’Avv. Luigi Quinto, che ha già rappresentato i Comuni nei precedenti giudizi innanzi al TAR, alla Corte Costituzionale e al Consiglio di Stato concernenti la medesima questione;

Vista la nota del 2.4.2020, acquisita in pari data al prot. gen. n. 3660/2020, con la quale il professionista anzidetto comunica, tra le altre cose, che la spesa a carico dell’Ente per il nuovo ricorso è pari a € 500,00 oltre CAP e IVA (già comprensivi di spese e contributo unificato) e, quindi, complessivi € 634,40 (euro seicentotrentaquattro/40);

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) **Di incaricare** l'Avv. Luigi Quinto da Lecce, con studio legale in via Garibaldi n. 43, di proporre nell'interesse dell'Ente ricorso innanzi al TAR Lecce avverso la determinazione regionale n. 83/2020, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell'interesse del Comune;
- 2) **Di demandare** al Responsabile del servizio interessato la predisposizione dell'atto determinativo per l'assunzione dell'impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di € 500,00 oltre IVA e CAP, e quindi complessivi € 761,28;
- 3) **Di comunicare** copia del presente atto al professionista incaricato;
- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 370 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 07/04/2020

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota

n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2020

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI